



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “G. RESTELLI”**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’affidamento ha per oggetto la concessione per la gestione del Centro sportivo comunale, costituito da campo di calcio con annessi spogliatoi e servizi, sito in via F.lli Cervi.

La concessione comporta per il concessionario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale dell’impianto sportivo, anche con riferimento a esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza.

L’impianto oggetto di affidamento è individuato in colore azzurro nell’allegata planimetria (all. A) e viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della relativa convenzione e quindi della formale consegna dell’impianto sportivo, redigerà, in contraddittorio con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, un verbale da cui risulti la descrizione dei locali, degli arredamenti, del materiale infisso e delle attrezzature di proprietà comunale che passano in consegna all’affidatario. Il verbale di cui sopra, allegato alla convenzione, ne costituirà parte integrante.

ART. 2 - USO DELL’IMPIANTO

La concessione della gestione dell’impianto è affidata per finalità sportive, sociali, di promozione e diffusione delle attività sportive per le quali l’impianto medesimo è stato realizzato.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, nel rispetto del presente articolato.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso.

Nello specifico, il concessionario:

- a) dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
- b) si impegna a custodire ed a vigilare il Centro sportivo durante tutto il periodo di utilizzo dello stesso, salvaguardando sempre e comunque gli interessi del Comune proprietario.
- c) dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Piazza 24 novembre, 1
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo)

comune.tavazzano@pec.regione.lombardia.it
C.F. 84503320156 - P.I. 06409870158

Il Comune si impegna a fornire al concessionario copia delle autorizzazioni, o omologazioni relative all'esercizio degli impianti sportivi ai quali non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni senza specifica e formale autorizzazione del Comune.

L'utilizzo del Centro Sportivo è destinato allo svolgimento delle partite di campionato di calcio, amichevoli e altri tornei ufficiali, e in un'ottica di cogestione all'utilizzo da parte della Parrocchia e dell'Oratorio, da parte del Gruppo Podistico, da parte dell'Atletica Tavazzano, e tutte le Associazioni che potenzialmente potrebbero usufruire dell'impianto in questa operazione che vede il coinvolgimento di moltelici realtà associative otterrà un maggior punteggio il soggetto che presenterà un progetto che preveda la creazione di un vero e proprio "Hub Sportivo" ludico ricreativo aperto a tutti, anche singoli soggetti, un polo di aggregazione polifunzionale per tutte le età.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione dell'impianto di che trattasi è fissata per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01 Luglio 2026 al 30 giugno 2030;

Decorso il periodo di anni quattro, la convenzione decade a tutti gli effetti, ma l'Affidatario potrà essere interpellato e considerato, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro Ente o Società od aspirante affidatario, qualora il Comune intendesse prorogare per un tempo massimo di un anno (e quindi fino al 30 giugno 2031) la gestione dell'impianto sportivo.

ART. 4 – SOGGETTI PARTECIPANTI

Alla procedura negoziata sono invitate le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione Sportiva, Associazioni di discipline Sportive associate a Federazioni Sportive Nazionali, che sono regolarmente iscritte al Registro delle società sportive dilettantistiche.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti adempimenti:

- a) prestare la propria opera per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti;
- b) provvedere al pagamento di una percentuale, risultante dall'offerta economica effettuata in sede di gara, delle spese di gestione relative all'acqua potabile, metano ed energia elettrica; la società/associazione provvederà al pagamento entro 15 giorni di calendario dal ricevimento di reversali di incasso (trasmesse tramite posta certificata) che l'ufficio ragioneria di questo comune emetterà quadrimestralmente a consuntivo. Eventuali ritardi nell'emissione delle reversali da parte del succitato ufficio non produrranno effetti nei confronti del Concessionario, il quale sarà sempre tenuto a rispettare il termine dei 15 giorni di cui sopra.
- c) custodire le strutture ad essa affidati impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- d) eseguire la periodica pulizia di tutte le aree pertinentiali della struttura, dello spazio riservato al gioco, estirpare e falciare le erbe delle aree a verde, ed attendere alla continua conservazione in buono stato di tutta l'area occupata dalla struttura;
- e) eseguire la periodica pulizia di tutti locali della struttura adibita a spogliatoi, servizi igienici, locale sgombero, deposito ecc.

- f) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi con divieto di permetterne a terzi la consegna, l'uso o l'asportazione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- g) provvedere alla rigatura del campo di gioco e alla sistemazione delle zolle dopo ogni partita;
- h) provvedere al taglio dell'erba dell'area di gioco e alla manutenzione ordinaria della stessa tale da garantire un corretto svolgimento delle partite di campionato;
- i) presenziare attraverso un proprio incaricato, a tutte le partite e allenamenti allo scopo di impedire danni di sorta, e quando questi avvengano denunciare immediatamente l'accaduto all'Amministrazione comunale;
- j) sorvegliare costantemente l'accesso di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;
- k) espletare ogni altra mansione che sia inerente all'accurata custodia degli impianti e dei materiali diretta ad evitare abusi ed arbitri;
- l) comunicare all'Amministrazione comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti;
- m) aprire e chiudere gli impianti prima e dopo ogni partita o allenamento e assicurare la presenza di un proprio addetto anche nelle giornate di utilizzo da parte di altre società/associazioni sportive;
- n) eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sia delle strutture che dell'area di gioco e delle aree pertinenziali.

Il Concessionario si obbliga a mantenere l'impianto in pieno stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Il Concessionario si assume la responsabilità di eventuali danni alla struttura derivanti da inadempienze, errato utilizzo o danneggiamenti anche da parte di terzi. Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa al ripristino di quanto danneggiato, concordando preventivamente le modalità operative con l'Ufficio tecnico comunale. In caso di inottemperanza, gli interventi saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con spese a carico del Concessionario.

In merito all'area di gioco regolamentare si precisa quanto segue:

il Concessionario è obbligato all'esecuzione di tutti gli interventi indicati della scheda "interventi di manutenzione" allegata alla presente. Gli interventi dovranno essere eseguiti da ditta specializzata nel settore e dovranno essere eseguiti alle scadenze indicate nel medesimo allegato.

Al fine della verifica del corretto adempimento, il Concessionario è obbligato a consegnare all'Ufficio tecnico comunale copia del "report" di lavori eseguiti, sottoscritto dalla ditta incaricata.

Alla scadenza della Concessione verrà effettuata verifica dell'area di gioco regolamentare e delle condizioni della stessa (manto erboso, impianto di irrigazione ecc.); qualora si riscontrasse che l'area si presenta in precarie condizioni (buche, erba gialla, ecc.) sarà richiesto al Concessionario di provvedere all'esecuzione degli interventi necessari a ricondurre l'area nello stato in cui è stata consegnata. Gli eventuali interventi dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico del Comune di Tavazzano con Villavesco che si avvarrà della consulenza di ditta specializzata.

ART. 6 – MIGLIORIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria competono all'Amministrazione Comunale; gli stessi saranno eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle attività e pertanto, saranno effettuati, per quanto possibile, nei periodi di chiusura degli impianti.

Il Concessionario in caso di interventi ritenuti urgenti e indifferibili, dovrà immediatamente darne comunicazione al Comune, che attraverso il competente ufficio tecnico, valuterà quando e come intervenire; lo stesso è comunque tenuto a segnalare al Comune ogni necessità relativa alla manutenzione straordinaria, anche se non ritenuta urgente, qualora rilevi che il mancato intervento possa pregiudicare con il tempo lo stato di conservazione e la funzionalità dell'impianto.

ART. 7 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA'

L'utilizzo del centro sportivo è destinato/destinabile anche ad altre società sportive, operanti nel territorio comunale, per lo svolgimento di campionati di calcio dilettantistici, secondo il calendario della Federazione Giuoco Calcio, o amichevoli.

Le società sportive che volessero utilizzare il campo di calcio dato in gestione al Concessionario, dovranno farne richiesta scritta allo stesso (e per conoscenza all'Assessorato allo Sport del Comune di Tavazzano con Villavesco), almeno 10 giorni prima della data di utilizzo e, per campionati di lunga durata, almeno un mese prima dell'inizio degli stessi. Resta stabilito che la priorità di utilizzo della struttura sportiva è della società concessionaria, poi delle società e gruppi sportivi con sede nel territorio comunale ed infine di tutte le altre società extra comunali. Le richieste di utilizzo del centro sportivo da parte di società extra comunali dovranno essere preventivamente valutate con l'Assessorato allo sport del Comune di Tavazzano con Villavesco.

Le società/associazioni sportive che utilizzeranno eventualmente l'impianto saranno tenute alla sottoscrizione di liberatoria che sollevi l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario da eventuali danni a cose e/o persone durante l'utilizzo. Eventuali danni arrecati alla struttura da parte di eventuali utilizzatori saranno posti a carico degli stessi. Tutto quanto esposto nel presente articolo non ricade nell'ambito di applicazione del successivo articolo 11.

ART. 8 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale, dietro preventiva comunicazione, si riserva il diritto di utilizzare la struttura per concederla a terzi, ovvero per favorire la realizzazione di manifestazioni dalla stessa patrocinate, per n. 10 giornate per ogni anno solare.

Lo svolgimento di eventuali manifestazioni non comprometterà, in ogni caso, il regolare svolgimento delle partite di campionato e degli allenamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di autorizzare, nel periodo di interruzione del campionato, eventi ricreativi/musicali ecc. organizzati da altre associazioni del territorio (fatto salvo che la priorità spetterà a quei progetti, presentati nell'offerta di gara se autorizzati in tale circostanza, che dovessero insistere nello stesso periodo in questione).

L'Amministrazione Comunale provvederà a comunicare al Concessionario il periodo di utilizzo almeno 20 giorni prima dell'evento.

ART. 9 – PENALI

Per le inadempienze derivanti dal servizio di ordinaria e periodica manutenzione sarà applicata una penale di € 100,00 oltre le spese per ogni intervento d'ufficio in esecuzione dei lavori non eseguiti o male effettuati e degli obblighi non adempiuti.

In caso di recidiva o per più gravi infrazioni, quali il rifiuto di presentarsi per ricevere ordini o comunicazioni inerenti al servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale la penalità potrà essere raddoppiata a giudizio della Giunta Comunale. Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata in pagamento del contributo di concessione. Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della rata di pagamento, la Società sarà tenuta a integrare l'importo, in mora, l'Amministrazione recupererà sulle rate successive.

ART. 10 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

È a carico dell'assegnatario il rispetto del contenuto della convenzione che sarà sottoscritta ad aggiudicazione avvenuta, nel rispetto del presente capitolato e nello specifico degli adempimenti previsti all'art. 6 del presente capitolato d'appalto.

L'affidatario dovrà altresì costituire adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti alle attività svolte

ART. 11 – SUBCONCESSIONE

È vietato al soggetto concessionario, senza formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, di subconcedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto sportivo di che trattasi.

ART. 12 – SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande.

In tal caso il concessionario dovrà procedere alla presentazione di apposita SCIA, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'Amministrazione comunale ha facoltà di accertare periodicamente per mezzo di proprio personale, lo stato di conservazione dell'impianto.

Ove risultasse incuria e negligenza della società/ associazione nell'utilizzazione della struttura e la cattiva conservazione della stessa, l'Amministrazione Comunale inviterà l'utilizzatore a provvedere, con diffida in caso di inadempienza, di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo;

ART. 14 – PUBBLICITA'

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati all'ufficio comunale competente.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune.

L'Affidatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose.

È espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione.

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella Normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuta a stipulare assicurazione di responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.500.000,00 per l'intera durata della concessione.

Copia delle polizze e dei ratei annuali dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale ogni qualvolta gli stessi si renderanno disponibili.

Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

ART. 16 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'impianto sportivo in questione per motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico e nel caso in cui il soggetto affidatario non adempia ripetutamente agli obblighi previsti dal presente capitolato.

L'accertamento e le contestazioni degli inadempimenti saranno eseguiti ai sensi della L.241/90 e s.m.i.